



COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 4 del 06/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

L'anno 2019 il giorno sei del mese di **Marzo** alle ore 21,15 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

	presente		presente
NICCOLI MARZIA	X	RESTANEO LUCA	
LUCHI FIORELLA	X	MALTAGLIATI ELENA	X
BARTOLINI CARLO	X	NARDINI FRANCO	
BERTOCCI LAURA	X	MAZZACCHERI SIMONE	X
CARLI FABIO	X		
DAMIANI MASSIMO	X		
LOPARCO VALENTINA	X		
MASSELLUCCI ANDREA	X		
GIACOMELLI GLENDA	X		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Aronica Giuseppe. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Massellucci, Loparco e Maltagliati

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Aronica Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 7 marzo 2019

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA¹);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.).

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario approvato con deliberazione che precede in data odierna;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il DPCM 159/2013;

RITENUTO opportuno determinare i requisiti per l'applicazione delle esenzioni/agevolazioni sociali per l'anno 2019 nel modo seguente:

ESENZIONE:

- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
- della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 7.000,00

La scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazioni sociali è fissata al 30 GIUGNO 2019

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 dei Comuni è stato differito al 31 marzo 2019.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti 2 (Maltagliati e Mazzaccheri) espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2019, come riportato negli allegati al presente atto con lettera "A" e "B";
2. Di dare atto che l'abbattimento della parte variabile della tassa riferibile alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 32 comma 5 del regolamento I.U.C. è determinata per l'anno 2019 nella misura del 8%.
3. Di dare atto che i requisiti per l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni a carattere sociale sono così determinati per l'anno 2019:

ESENZIONE:

- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
- della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 7.000,00

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui undici favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000

RIFFE UTENZE DOMESTICHE 2019	
Fisso €/mq	Variabile €
€ 0,89	€ 81.48
€ 0,97	€ 150.82
€ 1,05	€ 192.85
€ 1,14	€ 249.63
€ 1,21	€ 302.93
€ 1,27	€ 346.37

ALLEGATO "A"- UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO "B" – Utenze non domestiche

cat	Attività	TOT. PF+PV 2019
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,73
2	Cinematografi e teatri	€ 1,33
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 2,37
5	Stabilimenti balneari	€ 1,89
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,55
7	Alberghi con ristorante	€ 4,49
8	Alberghi senza ristorante	€ 3,38
9	Case di cura e riposo	€ 4,10
10	Ospedale	€ 4,65
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 4,13
12	Banche ed istituti di eredità	€ 2,39
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 3,49
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,04
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 4,48
	- idem utenze giornaliere	€ 8,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,26
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,56
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,41
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 21,34
	- idem utenze giornaliere	€ 42,68
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 12,08
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 16,09
	- idem utenze giornaliere	€ 32,18
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 6,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 6,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 24,12
28	Ipermercati di generi misti	€ 5,63
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 15,81
	- idem utenze giornaliere	€ 31,61
30	Discoteche, night-club	€ 4,93